

medesimo contesto territoriale e nota come "clan Tornese", operava nella Provincia di Lecce, segnatamente ai Comuni di Copertino, Leverano, Porto Cesareo, Monteroni, Taviano, Racale, Lequile e Melissano, avvalendosi della forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà derivante dall'attualità del vincolo, ma anche dalla fama di preesistenti organizzazioni di stampo mafioso operanti nel medesimo contesto territoriale delle quali il vertice del clan CARACCIOLO Alessandro è risultato partecipe (si veda Sentenza della Corte di Assise di Lecce del 23.05.1991 e Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 188/05 R.G. del 15.03.2007, irrevocabile il 22.01.2009), per commettere una serie indeterminata di delitti, quali il traffico organizzato di sostanze stupefacenti (per il quale risulta costituita autonoma associazione per delinquere di cui al capo Y), i delitti contro il patrimonio (estorsioni e furti), talvolta anche mediante l'imposizione di servizi di guardiania in occasione di pubblici spettacoli, i delitti in materia di porto e detenzione di armi, non disdegnando il ricorso a condotte violente e/o minacciose ai fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti, parte dei quali destinati al sostentamento degli affiliati detenuti e dei loro familiari ed allo scopo di esercitare il controllo della porzione di territorio in cui l'organizzazione vive ed opera, intervenendo a controllare e disciplinare le attività criminali ivi svolgentesi e, in tal caso, pretendendo la riscossione del "punta" sugli introiti lucrati. Con l'aggravante di cui al comma 2 per CARACCIOLO Alessandro, MONTENEGRO Maria, CALCAGNILE Angelo Cosimo, CONTE Salvatore.

Con l'aggravante di aver fatto parte di una associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilità di armi e materie esplodenti, anche occultate e/o tenute in luogo di deposito, per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

In particolare: CARACCIOLO Alessandro e MONTENEGRO Maria, entrambi con ruolo apicale all'interno dell'organizzazione mafiosa, sovrintendevano allo svolgimento di tutte le attività delittuose poste in essere dai sodali, ricevendosene quota-parte dei proventi; intervenivano a fornire il proprio placet ovvero il diniego all'esecuzione di talune transazioni riguardanti il traffico di stupefacenti e regolamentavano la vita e l'operatività dell'organizzazione, provvedendo ad impartire disposizioni alla generalità degli affiliati funzionali alla realizzazione del programma criminoso di cui la compagine è apparsa dotata ed incaricandosi di dirimere eventuali controversie interne o esterne al clan; disponendo le spedizioni punitive nei confronti dei debitori riottosi al pagamento di pregressi debiti nonché le azioni a contenuto intimidatorio, funzionali ad accrescere il prestigio dell'organizzazione mafiosa nell'area di influenza; CALCAGNILE Angelo Cosimo, affiliato di rilievo e con compiti di coordinamento rispetto all'agire di taluni altri associati per le finalità proprie dell'organizzazione, appariva tra i più fidi collaboratori dei vertici del sodalizio, spesso peraltro fungendo da autista per conto di MONTENEGRO Maria allorché la donna aveva la necessità di spostarsi sul territorio per finalità connesse all'attuazione del programma criminoso proprio dell'associazione mafiosa in argomento; questi, su disposizione di CARACCIOLO Alessandro e di MONTENEGRO Maria, si relazionava con gli altri affiliati, cui veicolava le direttive dei due. Si faceva, inoltre, carico di eseguire direttamente e congiuntamente ad altri associati, esprimendo potere di coordinamento nei confronti di costoro, le spedizioni punitive e gli atti a contenuto intimidatorio comandati dai vertici del clan e si relazionava con gli altri sodali perché riscuotendo da costoro la quota parte dei profitti di spettanza dell'organizzazione, lucrati da costoro in relazione alle attività delittuose poste in essere nell'area di influenza loro assegnata dai capi-clan. Fungeva, quindi, da tramite tra i vertici del clan e numerosi soggetti che, per le finalità più disparate, ma essenzialmente connesse a richieste di intervento di costoro per dirimere controversie di natura economica o concernenti il controllo del territorio per finalità illecite, avevano necessità di rapportarsi a costoro; RICCHELLO Andrea, RICCHELLO Michele Antonio e LORENZO Massimiliano, con il ruolo di partecipi del sodalizio, sovrintendevano alle attività delittuose connesse ai traffici di stupefacenti ma anche a numerosi reati contro il patrimonio (furti ed estorsioni) nelle zone sotto il controllo del clan ed affidate alla loro

supervisione (Taviano, Alliste, Porto Cesareo), provvedendo a riconoscere con cadenza periodica ai vertici del clan quota-parte degli introiti provento di quelle attività delittuose. **RICCHELLO Andrea** pure coadiuvando **MONTENEGRO Maria** e sovente accompagnandola, in relazione alle attività di riscossione di quei proventi da **RICCHELLO Michele Antonio** e **LORENZO Massimiliano**, allorchando costoro non adempivano puntualmente a quegli obblighi; **CONTE Salvatore**, partecipe del sodalizio con poteri di direzione nei confronti degli affiliati **CORDELLA** e **IACONO**; a costui era affidata dai vertici la supervisione delle attività delittuose nel Comune di Leverano e zone limitrofe, con particolare riferimento al traffico di stupefacenti; egli si incaricava di regolamentare i traffici di droga nella zona di competenza, intervenendo a garantire il presidio della stessa dalle illecite attività poste in essere da spacciatori non affiliati al clan "Caracciolo/Montenegro"; **CORDELLA Antonio** e **IACONO Alessandro**, nella qualità di partecipi del sodalizio, agivano alle dirette dipendenze di CONTE Salvatore fino alla sua cattura e da quel momento alle dipendenze di **CARACCIOLO Alessandro**; apparivano incaricati dei traffici di droga nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, pure coadiuvando il **CONTE** nelle attività di supervisione dell'area di influenza a costui assegnata. Si adoperavano nella riscossione del "punto" dagli spacciatori non affiliati, parte del quale riversavano nelle casse dell'organizzazione, altra parte destinandola ai familiari di **CONTE** per il loro sostentamento, allorchando costui veniva tratto in arresto; coadiuvavano **CALCAGNILE Angelo Cosimo** nelle attività di controllo del territorio a costui **demandate; BURRONI Mirko, CARACCIOLO Simona e MANIGLIA Lucia**, partecipi del sodalizio mafioso, si incaricavano di supervisionare i traffici di stupefacenti nell'interesse del clan, sovente relazionandosi con i debitori riottosi al pagamento per pregresse cessioni di droga, non lesinando il ricorso a metodi violenti e/o minacciosi allo scopo di ottenere il *quantum* preteso. Prendevano parte alle spedizioni punitive, poste in essere anche allo scopo di soddisfare le pretese di soggetti estranei al clan, che si rivolgevano ai suoi vertici per ottenere ragione di pretese economiche nei confronti di terzi soggetti. **CARACCIOLO Simona** pure fungendo da punto di contatto tra **MONTENEGRO Maria** e **CARACCIOLO Alessandro** allorchando la prima, tratta in arresto dalla GdF, si trovava detenuta presso la Casa Circondariale di Lecce; **MANIGLIA Lucia** pure adoperandosi, all'indomani dell'arresto di **MONTENEGRO Maria**, nelle attività di recupero crediti a vantaggio del clan. La **MANIGLIA** coadiuvando in tal senso e negli approvvigionamenti di stupefacenti la **MONTENEGRO** in epoca antecedente al suo arresto; **QUARTA Andrea inteso Bisca, NESTOLA Cristian e DE DONNO Piergiorgio** partecipi dell'organizzazione, apparivano fidati collaboratori di **CALCAGNILE Angelo Cosimo**, che coadiuvavano nelle attività di distribuzione di stupefacenti agli affiliati operanti sulla piazza di Leverano, nonché nelle attività intese a rafforzare il prestigio dell'associazione mafiosa sul territorio attraverso condotte espressione della forza intimidatrice da esso promanante, compresa la gestione di talune attività estorsive.

In Monteroni, Copertino, Leverano, Porto Cesareo e altri luoghi della provincia di Lecce dal 2014 sino all'anno 2016

CARACCIOLO Alessandro – CALCAGNILE Angelo Cosimo – QUARTA Andrea, inteso Bisca

N) del delitto di cui agli articoli 110 e 612 c.p. n.2 in relazione all'articolo 339 n.1 e articolo 416 bis nr 1 c.p. perché in concorso e previo concerto **minacciato un danno ingiusto a CARACCIOLO Davide** affiggendo il **CALCAGNILE** e il **QUARTA**, su disposizione di **CARACCIOLO Alessandro** manifesti funebri ove vi era scritto *"Per la prematura scomparsa del Finziere Caracciolo Davide la Comunità intera rende Grazia a Dio per il lieto evento"* facendo in tal modo ricorso ad un preciso simbolismo di morte, in forma anonima e con modalità mafiose atteso il riferimento alla presenza e operatività di una organizzazione di tipo mafioso avente quale regola la soppressione fisica di coloro che

collaborano con le forze di polizia e comunque al fine di agevolare la stessa organizzazione mafiosa in quanto avente funzione preventiva rispetto a tutti coloro che intendessero collaborare con l'Autorità Giudiziaria.

In Leverano (LE), il 9 agosto 2015

MONTENEGRO Maria – CARACCIOLO Alessandro – CARACCIOLO Simona – CARACCIOLO Erika – MANIGLIA Maria Lucia – CENTONZE Emanuel

O) del delitto di cui agli articoli 110 e 112 c.p. 56, 629 primo e secondo comma, 628 comma terzo nr 1, 3, 416 bis 1 c.p. perché in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, la MONTENEGRO Maria disponendo alle figlie CARACCIOLO Simona ed Erika di sollecitare in tal senso il padre CARACCIOLO Alessandro, posto in essere atti diretti in modo non equivoco a costringere, mediante minaccia e violenza, MAZZOTTA Simone a versare una somma di denaro quantificata in euro 1.250 a ristoro del valore economico dello stupefacente sequestrato alla MONTENEGRO il 4.11.2015 all'atto del suo arresto, fatto comunque non verificatosi nonostante le minacce rivolte da MANIGLIA Maria Lucia al MAZZOTTA con il mezzo del telefono e il pestaggio del MAZZOTTA operato dal CARACCIOLO Alessandro e dal CENTONZE Manuel. Condotta aggravata dall'essere i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, il CARACCIOLO Alessandro, MONTENEGRO Maria, CARACCIOLO Simona, CARACCIOLO Erika, MANIGLIA Maria Lucia tutti aderenti all'organizzazione mafiosa nonché atteso il riferimento, nel corso delle minacce all'appartenenza dei correi al clan CARACCIOLO/MONTENEGRO e al fine di favorire l'operatività dell'organizzazione mafiosa scoraggiando eventuali collaborazioni con le forze dell'ordine che potessero pregiudicare l'esistenza in vito del gruppo mafioso

In Monteroni (LE) il 10 novembre 2015.

DE DONNO Piergiorgio

P) del delitto di cui all'articolo 10 Legge 497/74, poiché deteneva un'arma da fuoco di non meglio precisato calibro.

In provincia di Lecce in epoca antecedente e prossima al 25 maggio 2015.

CALCAGNILE Angelo Cosimo – IACONO Alessandro – CORDELLA Antonio

Q) del delitto di cui agli articoli 110 e 629 primo e secondo comma 628 secondo comma nr 1.3, 416 bis 1 c.p. perché in riunione e previo concerto tra loro, tutti appartenenti al clan mafioso capeggiato da CARACCIOLO Alessandro e MONTENEGRO Maria, rivolgevano minacce nei confronti di LEZZI Marco allo scopo di costringere costui a desistere dall'avanzare una pretesa creditoria nei confronti di FRASSANITO Marco, legale rappresentante della ASD Avatar, in relazione al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, di un "premio alla carriera" al giocatore professionista Facundo LESCANO già militante tra le fila della Salento Football Club di Leverano. Condotta illecita aggravata poiché tenuta con metodo mafioso, consistito nel rammentare a LEZZI Marco come il luogo in cui egli aveva esercitato con fare minaccioso la propria pretesa economica ricadeva sotto l'area di influenza del sodalizio mafioso di appartenenza dei correi e al fine di agevolare la stessa organizzazione mafiosa contribuendo a rafforzarne il prestigio ed a preservarne il controllo del territorio.

In Leverano (LE), il 26 maggio 2015.

CARACCILO Alessandro

R) del delitto di cui agli articoli 110, 56, 629 primo e secondo comma, 628 primo e terzo comma nr 1 e 3 c.p., 416 bis 1 c.p. perché per il tramite di tal GRECO Antonio è in concorso e riunione con altre persone proferiva minacce nei confronti di CARROZZO Alessandro, consistite nella prospettazione a costui di gravi conseguenze fisiche come nella frase "digli a Carrozzo che quando esco il primo che devo schiacciare è lui" - R.I. 377/2015 - progr. 3473) al fine di costringerlo a riconoscere all'organizzazione mafiosa della quale CARACCILO è il capo-promotore un quantum in ragione delle attività illecite in materia di stupefacenti poste in essere da costui sulla piazza di Porto Cesareo, nonché allo scopo di ricondurre quelle attività delittuose e dunque il CARROZZO stesso, il quale in quel frangente stava agendo in autonomia rispetto alle logiche proprie del sodalizio suddetto, all'organizzazione da lui capeggiata. Fatto che non si compiva per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. in quanto fatto commesso con metodo mafioso atteso il riferimento, nel corso delle minacce all'appartenenza al clan CARACCILO/MONTENEGRO e al fine di favorire la stessa organizzazione di appartenenza attraverso il rafforzamento del controllo del territorio esercitato dalla compagine nell'area di Porto Cesareo quanto ai traffici illeciti in materia di stupefacenti.

In Leverano (LE), in epoca antecedente e prossima al 29 maggio 2015.

CALCAGNILE Angelo Cosimo - NESTOLA Cristian - QUARTA Andrea, inteso Bisca

S) del delitto di cui agli articoli 110, 629 primo e secondo comma, 628 primo e terzo comma nr 1,3, 416 bis 1 c.p. perché in concorso e riunione tra loro, quali appartenenti all'organizzazione di tipo mafioso comunemente nota come sacra corona unita ed in particolare al clan CARACCILO/MONTENEGRO, mediante minaccia costituita dal rappresentare la loro notoria appartenenza al clan mafioso CARACCILO/MONTENEGRO costringevano MARSICO Oscar, titolare di una struttura da intrattenimento installata in occasione dell'evento fieristico noto come "Festa della birra", a consegnare loro, in cambio del servizio di guardiana, una imprecisata somma di denaro, nonché un numero imprecisato di biglietti omaggio, che in parte venivano destinati ai vertici del clan procurando a sé e ad altri un ingiusto profitto, nonché imponevano allo stesso MARSICO la distribuzione di ulteriori biglietti omaggio a persone diverse della criminalità organizzata. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. in quanto fatto commesso con metodo mafioso atteso il riferimento, nel corso delle minacce alla loro appartenenza al clan CARACCILO/MONTENEGRO e al fine di favorire la stessa organizzazione di appartenenza mediante l'accesso a biglietti omaggio che venivano distribuiti dalla stessa organizzazione mafiosa.

In Leverano (LE) tra il 31 luglio e il 5 agosto 2015.

CARACCILO Simona - MONTENEGRO Maria - CARACCILO Alessandro - PERRONE Giovanna - CALCAGNILE Angelo Cosimo - BURRONI Mirko

T) del delitto di cui agli articoli 56, 110, 112 e 629 primo e secondo comma, 628 primo e terzo comma nr 1,3, 416 bis 1 c.p. perché in concorso e riunione tra loro, tutti, con esclusione della PERRONE, quali appartenenti all'organizzazione di tipo mafioso comunemente nota come sacra corona unita ed in particolare al clan CARACCILO/MONTENEGRO, in numero superiore a cinque persone, ponevano in essere, atti diretti in modo non equivoco a costringere PELLE' Antonio, a versare, ad estinzione di un debito precedentemente contratto con PERRONE Giovanna, la somma di euro 5.000, ovvero a intestare alla stessa un automezzo mediante ripetute minacce e

violenze che venivano rivolte dai predetti in più occasioni riuniti nei confronti dello stesso PELLE'. Fatto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis nr 1 c.p. in quanto posto in essere con metodo mafioso atteso il continuo riferimento nelle minacce all'appartenenza degli stessi ad un sodalizio notoriamente mafioso quale il clan Tornese e al fine di agevolare l'operatività sul territorio della stessa organizzazione

In Leverano (LE) e Lecce, dal mese di marzo al mese di luglio 2015.

BURRONI Mirko – NUTI Lorenzo

U) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 73 d.p.r. 309.90 per avere il BURRONI Mirko ceduto in più occasioni a NUTI Lorenzo quantitativi non precisati di sostanze stupefacenti di specie non determinata, parte destinate all'uso personale, e parte cedute a terzi.

In Provincia di Lecce in epoca antecedente e prossima all'aprile 2015.

BURRONI Mirko

V) del delitto di cui agli articoli 110; 629 primo e secondo comma 628 comma terzo nr 1,3; 416 bis 1 c.p. per avere, in riunione e concorso con altre persone, quale appartenente all'organizzazione mafiosa comunemente nota come sacra corona unita ed in particolare al clan CARACCIOLO/MONTENEGRO, mediante ripetute minacce consistite ad esempio nel rivolgere alla PERRONE Giovanna frasi del tipo "...io per te l'ho risparmiato, poi se non devo risparmiare dimmelo, che te lu ddumu... forse non hai capito..." costringeva la stessa e il figlio NUTI Lorenzo a consegnare la somma di circa 4.000 euro allo scopo di ripianare un debito contratto dal NUTI per pregresse cessioni di stupefacenti procurando a sé e ad altri un ingiusto profitto. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. in quanto fatto commesso con metodo mafioso atteso il riferimento, nel corso delle minacce alla loro appartenenza al clan CARACCIOLO/MONTENEGRO e al fine di favorire la stessa organizzazione mafiosa di appartenenza economicamente avvantaggiata dall'operare gli spacciatori sul territorio esclusivamente con lei.

In provincia di Lecce, dal mese di aprile al mese di maggio 2015.

BURRONI Mirko – CARACCIOLO Simona

W) del delitto di cui agli articoli 110, 629 primo e secondo comma 628 terzo comma nr 1, 3 c.p. 416 bis 1 c.p. perché in riunione e concorso tra loro, quali appartenenti all'organizzazione mafiosa comunemente nota come sacra corona unita ed in particolare al clan CARACCIOLO/MONTENEGRO mediante ripetute minacce, pronunciando ad esempio la CARACCIOLO Simona, alla presenza del BURRONI la frase "...dove stai, stai... non lo so, guarda... credimi, penso che prendi solo mazzate... credimi, al cento per cento..." costringevano RIZZO Matteo a versare loro, procurandosi un ingiusto profitto, le somme spettanti per pregresse forniture di sostanze stupefacenti nei suoi confronti e costringendo lo stesso a non spacciare per altre persone. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. in quanto fatto commesso con metodo mafioso atteso il riferimento, nel corso delle minacce alla loro appartenenza al clan CARACCIOLO/MONTENEGRO e al fine di favorire la stessa organizzazione mafiosa di appartenenza economicamente avvantaggiata dall'operare gli spacciatori sul territorio esclusivamente con lei.

In Lequile, il 25 settembre 2015.

BURRONI Mirko – CARACCIOLO Simona

X) del delitto di cui agli articoli 110, 629 primo e secondo comma 628 terzo comma nr 1, 3 c.p. 416 bis 1 c.p. perché in riunione e concorso tra loro, quali appartenenti all'organizzazione mafiosa comunemente nota come sacra corona unita ed in particolare al clan CARACCIOLO/MONTENEGRO mediante ripetute minacce consistite ad esempio

nel pronunciare frasi del tipo "vedi che ti tiro un pugno in faccia e ti sbatto a terra... - omissis - mi devi dare 1.600 euro entro oggi... oggi ti rovino di pugn!" "si, si ... tanto la macchina mi sto prendendo stamattina, te lo sto dicendo già... i soldi dove stanno?" costringevano tale Sandro a ripianare un debito per pregresse cessioni di stupefacenti stimato in euro 1.600 con ingiusto profitto per loro e per altri. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. in quanto fatto commesso con metodo mafioso atteso il riferimento, nel corso delle minacce alla loro appartenenza al clan CARACCILO/MONTENEGRO e al fine di favorire la stessa organizzazione mafiosa di appartenenza economicamente avvantaggiata dall'operare gli spacciatori sul territorio esclusivamente con lei.

In Lequile, il 25 agosto 2015.

BURRONI Mirko - CALCAGNILE Angelo Cosimo - CARACCILO Alessandro - CARACCILO Erika - CARACCILO Simona - CONTE Salvatore - CORDELLA Antonio - GUIDA Bruno - IACONO Alessandro - MANIGLIA Maria Lucia - MAZZOTTA Simone - MONTENEGRO Maria - NESTOLA Cristian - QUARTA Andrea (inteso Bisca) - QUARTA Andrea (inteso Pecora)

Y) del delitto di cui all'articolo 74 commi 1, 2, 3 e 4 D.p.r. 309/90 per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti concernenti le sostanze stupefacenti e psicotrope ricevendosi, per farne successivamente commercio, cospicui quantitativi di eroina e cocaina e dunque provvedendo al trasporto, all'occultamento, al taglio ed alla loro distribuzione sul territorio salentino.

In particolare, all'interno della predetta organizzazione:

CARACCILO Alessandro e MONTENEGRO Maria, in qualità di promotori, dirigenti ed organizzatori, intervenivano nel coordinamento degli altri consociati, allo scopo di realizzare il programma criminoso proprio del sodalizio; entrambi disponendo gli approvvigionamenti ed all'uopo demandando ai consociati **QUARTA Andrea (Pecora)** e **MAZZOTTA Simone** di prelevare lo stupefacente dai fornitori della compagine e trasportarlo in luogo di custodia; talora la **MONTENEGRO** provvedendo a tale incombenza direttamente. Entrambi detenendo presso la propria abitazione di residenza cospicui quantitativi di stupefacenti, che provvedevano a destinare ai consociati perché essi ne facessero commercio; dunque, ricevendosi i proventi di quelle attività delittuose ed intervenendo presso i debitori riottosi ai pagamenti allo scopo di ottenere soddisfazione di quei crediti;

CONTE Salvatore incaricandosi su mandato dei vertici del sodalizio di dirigere e coordinare l'operato di taluni sodali (e tra essi, senz'altro **NESTOLA Cristian**) con riferimento ai traffici di stupefacenti sulla piazza di spaccio di Leverano (LE), affidata alla sua supervisione intervenendo, in particolare, a vigilare che i *pusher* al servizio della compagine non si approvvigionassero autonomamente di stupefacenti da altri canali di rifornimento;

NESTOLA Cristian, IACONO Alessandro e CORDELLA Antonio incaricandosi dello spaccio di droga sulle piazze di Leverano e **IACONO** e **CORDELLA** pure sulla piazza di Porto Cesareo, ricevendosi la droga dai vertici del sodalizio, cui riversavano i proventi di quelle attività delittuose; **IACONO** e **CORDELLA** pure destinando parte di quei proventi illeciti al sostentamento dei familiari di **CONTE Salvatore**, allorché questi veniva sottoposto a regime restrittivo della libertà personale ed adoperandosi nel recupero di somme di denaro per pregresse cessioni di **droga; IACONO** fungendo pure da custode di parte dello stupefacente;